



ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

27887-2017

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROBERTA VIVALDI

- Presidente -

Dott. ANTONELLA DI FLORIO

- Consigliere -

Dott. AUGUSTO TATANGELO

- Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA

- Consigliere -

Dott. GIOVANNI FANTICINI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16043-2015 proposto da:

COMUNE DI BARI in persona del Sindaco pro tempore ANTONIO DECARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO LABELLARTE giusta procura speciale in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

FL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 2, presso lo studio dell'avvocato WALTER CONDOLEO, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMINE ALDO CATACCHIO giusta procura speciale in

Sanzioni amministrative
- Codice della strada
Maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981

R.G.N. 16043/2015

Cron. 27887

Rep. @.1.

Ud. 12/10/2017

CC

2017
1951

calce al controricorso;

- controricorrente-

nonchè contro

EQUITALIA SUD SPA X ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 5691/2014 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANNA MARIA SOLDI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;



206 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere il giudice di merito ritenuto illegittima la pretesa delle maggiorazioni previste dal comma 6 del citato art. 27 («Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.»), disposizione considerata inapplicabile alle sanzioni amministrative comminate per la trasgressione di norme del Codice della Strada.

2. La censura è fondata.

La decisione del Tribunale si basa sulla sentenza di questa Corte n. 3701 del 16/2/2007, secondo la quale «alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l'art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza-ingiunzione, prevede, l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%».

Il precedente, motivato esclusivamente da un'apodittica affermazione di incompatibilità tra l'art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981 e l'art. 203 del Codice della Strada, è stato superato da un più recente orientamento interpretativo.

Infatti, la successiva giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto applicabile anche alle violazioni delle norme sulla circolazione stradale la maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e ciò sino a quando il ruolo non viene trasmesso all'esattore; tale previsione è compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col chiaro disposto dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre (Cass., Sez. 2,

Sentenza n. 22100 del 22/10/2007, non massimata sul punto; Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 1884 del 01/02/2016, Rv. 639142-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21259 del 20/10/2016, Rv. 642953-01; Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 15158 del 22/7/2016, non massimata; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 20074 del 6/10/2016; non massimata; Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 21340 del 24/10/2016, non massimata; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 7811 del 28/3/2013, non massimata).

Inoltre, con l'ordinanza n. 308 del 14/7/1999 la Corte Costituzionale, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, ha statuito che «la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale».

In conclusione, la sentenza impugnata è cassata, ma – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 cod. proc. civ.) ripristinando la sanzione accessoria e, cioè, sostituendo alla decisione del Tribunale una statuizione di rigetto dell'opposizione di LF

3. Ai sensi dell'art. 385, comma 2, cod. proc. civ. occorre provvedere sulle spese di tutti i gradi del giudizio.

La controricorrente va dunque condannata alla rifusione delle spese sostenute dal Comune di Bari, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri e le tariffe *ratione temporis* applicabili (d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55; d.m. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140; d.m. Giustizia 5 ottobre 1994, n. 585).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, respinge l'opposizione di LF ;

condanna LF a rifondere al Comune di Bari le spese della causa, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge per il giudizio di cassazione, in Euro 800,00 per l'appello e in Euro 500,00 per il primo grado, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 12 ottobre 2017.

Il Presidente
(*Roberta Vivaldi*)

Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 23 NOV. 2017
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA